

DELIBERA n°_109_

**XXXXXXXXX / FASTWEB SPA, SKY ITALIA
(GU14/57007/2018)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 19/06/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTA l'istanza di XXXXXXXX del 11/12/2018 acquisita con protocollo n. 0226470 del 11/12/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

In data 11/02/2016 l'Istante, XXXXXXXX, stipulava un contratto con Fastweb e Sky, al costo di euro 14,99/mese. Tale tariffa promozionale, era previsto che avesse una durata sino alla data del 03/09/2017. In data 13/06/2016, Fastweb S.p.A. e Sky Italia S.r.l. davano seguito al contratto, senza che però, il gestore Fastweb, attivasse il servizio fibra richiesto, bensì limitandosi ad attivare la componente ADSL. L'istante, a seguito di tale inadempienza ed in ragione di costi maggiorati rispetto a quanto previsto, inoltrava diverse segnalazioni. I reclami, però, non avevano esito positivo e il sig. XXXXXXXX decideva di migrare verso altro gestore, il 9 febbraio 2018. Le richieste avanzate dall'istante per dirimere la controversia sono pari a 10.747,50 euro e ricomprendono: 1) indennizzo per mancata attivazione della fibra sino alla migrazione, per un totale di 701 gg. ; 2) indennizzo per attivazione di servizio non richiesto per egual durata di 701 gg; 3) indennizzo per ritardata attivazione della fonia , dall'11/03/2018 al 13/06/2018, per un totale di 95 giorni; 4) Indennizzo per la ritardata attivazione del servizio pay-tv - dal 11/03/2018 al 13/06/2018 - , per un totale di 95 giorni; 5) indennizzo per mancata risposta ai reclami; 6) ripetizione dei maggiori canoni corrisposti a causa dell'errata fatturazione emessa da Sky Italia S.r.l. e Fastweb S.p.A., per un importo di circa euro 260,00; 7) annullamento delle morosità pendenti e dei costi di recesso anticipato; 8) rimborso per spese di procedura ed assistenza. Per intervenuto accordo, con il gestore Sky Italia S.r.l., l'istante come da allegato in piattaforma, chiede lo stralcio della posizione di conflitto con il predetto gestore.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore Fastweb Spa nel corso delle sue memorie chiede l'inammissibilità dell'istanza presentata, evidenziando che siffatta controversia, è stata già risolta con precedente accordo sottoscritto tra le parti. Pertanto, l'oggetto del contendere, non può essere altresì riproposto all'attenzione dell'autorità. Proseguendo, lo stesso gestore, nel respingere in toto, tutte le richieste di indennizzo formulate dall'istante, sottolinea -ad abundantiam- che, dal giorno della sottoscrizione dell'accordo, non è stata segnalata alcuna ulteriore discrasia, non sono stati inoltrati reclami e non ci sono stati ulteriori motivi di lamentela, da parte dell'istante. In merito alle evidenziate maggiorazioni di importi fatturati, sollevati dallo stesso cliente, vengono richiamate proprio le memorie

della controparte, in cui è ben chiaro che la tariffa applicata, fosse quella pattuita in sede contrattuale.

3. Motivazione della decisione

Dando corso alle memorie ed alla documentazione allegata in fascicolazione, dalle due controparti, si ritiene ben evidente che non esistano i presupposti per riaprire la trattazione di quanto già a suo tempo discusso e sottoscritto in sede di accordo transattivo. Non sono stati infatti evidenziati, dal proponente, nuovi elementi a supporto delle tesi sostenute in Illo Tempore e si ritengono, oltremodo valide, le tesi difensive prodotte dal gestore Fastweb, che confutano una corretta gestione dei costi fatturati. Come da stessa richiesta dell'istante, la posizione del gestore Sky Italia srl è stralciata per intervenuto accordo transattivo, sottoscritto tra le parti. Per tutto quanto esposto, non può essere accolta alcuna richiesta avanzata dall'istante. Allo stesso modo, non trova accoglimento la richiesta di ristoro delle spese legali, in quanto si evidenzia la gratuità della procedura e la semplicità di proposizione dell'istanza attraverso la procedura sulla piattaforma.

DELIBERA

1. L'autorità non accoglie l'istanza formulata da XXXXXXXXX nei confronti delle società Fastweb spa e Sky Italia srl per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 19/06/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

